

Ance: la direttiva Ue sui pagamenti lumaca si applica ai lavori pubblici

Costruttori, crediti ricchi

In caso di ritardo interessi pari all'8,75%

DI MATTEO BARBERO

Anche al settore dei lavori pubblici si applicano i termini previsti dalla direttiva europea sui ritardati pagamenti. In caso di ritardo, a favore dei costruttori scattano gli interessi nella misura stabilita dal nuovo provvedimento (oggi l'8,75%), non essendo più applicabile la disciplina pregressa (meno favorevole ai creditori). Sono queste due importanti precisazioni contenute nel documento diffuso ieri dall'Ance per fornire alcune prime indicazioni operative relative all'applicazione del dlgs 192/2012. Mediante tale provvedimento, come noto, è stato disposto l'integrale recepimento della nuova direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Proprio argomentando a partire dal fatto che il recepimento della direttiva è stato «integrale» e che essa riguarda tutti i settori, compreso quello dell'edilizia, l'Ance afferma che le nuove disposizioni devono ritenersi applicabili anche al settore delle costruzioni. La questione, in effetti, è piuttosto controversa, anche perché il nuovo decreto si limita a modificare il precedente dlgs 231/2002, il quale non si applicava a tale settore. Sul punto, nei mesi scorsi, è intervenuto più volte anche il Vice-Presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, anch'egli sostenendo la tesi dell'applicazione a 360° della

nuova direttiva e quindi dei relativi provvedimenti nazionali di recepimento. Tuttavia, al momento, non si registrano conferme ufficiali da parte del governo. Nelle scorse settimane era stata annunciata una circolare congiunta del ministero dello sviluppo economico, che tuttavia non dovrebbe vedere la luce prima di febbraio.

Altrettanto importante il secondo chiarimento fornito dall'Ance e che riguarda la decorrenza e la misura degli interessi legali di mora in caso di ritardato pagamento. Secondo i costruttori, l'approvazione del dlgs 192 ha comportato alcune modifiche alla disciplina settoriale per i lavori pubblici definita dal codice dei contratti e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. Per effetto di tali modifiche, anche al settore in questione si applica il duplice termine di 30 giorni+30 giorni per la verifica delle prestazioni effettuate (consacrata dall'emanazione del c.d. SAL) e per le operazioni di pagamento. Il primo termine, secondo l'Ance, sostituisce quello di 45 giorni previsto dall'art. 143 del predetto regolamento. Quanto al secondo termine, in base al dlgs 192, esso dovrebbe scattare dal momento della emissione della fattura. In tal caso, tuttavia, l'Ance ritiene che rimanga in vigore la previsione del regolamento, in quanto più favorevole per il creditore: il conto alla rovescia, quindi, scatterebbe dall'emissione del certificato di

pagamento, che normalmente arriva prima del rilascio della fattura. Infine, l'Ance chiarisce che la misura degli interessi di mora è in ogni caso quella prevista dal dlgs 192. Secondo i costruttori, infatti, quest'ultimo ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 144 del regolamento dei codici dei contratti, che prevedevano che nei primi 60 giorni di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo si applicasse il tasso legale (oggi pari al 2,5%) e che dal sessantesimo giorno scattasse il saggio stabilito annualmente con decreto interministeriale (da ultimo fissato al 5,27%). Nei fatti, con tempi medi di pagamento di circa 8 mesi, i ritardi si registrano sia sul certificato che sul mandato e quindi il tasso legale si applica per i primi 4 mesi di ritardo. Dal 1° gennaio scorso, invece, sin dal primo giorno di ritardo si applica il tasso Bce (per il semestre in corso pari allo 0,75%, come da comunicato del Mef pubblicato sulla G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013), maggiorato dell'8%. Secondo l'Ance, in tal modo si corregge la precedente distorsione che portava gli operatori (specialmente negli enti locali) a dare precedenza ai pagamenti in altri settori.

